

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. L'impresa e i servizi forniti

- (7) Arfea è una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d'impresa. Più specificamente, secondo le autorità italiane, per l'intero periodo in esame (1997 e 1998) Arfea ha gestito una rete di collegamenti mediante autobus come concessionaria nelle province di Alessandria e di Asti («le Province»). La società ha fornito anche altri servizi privati, quali servizi turistici e noleggio di autobus.
- (8) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, per il suddetto servizio relativo al periodo 1997-1998 la Regione ha già corrisposto ad Arfea contributi pubblici a norma della delibera della Giunta Regionale o D.G.R. del 16 febbraio 1984 n. 658-2041 («la delibera del 1984») che dà attuazione alla legge n. 151/1981⁽³⁾ e alla legge regionale n. 16/1982⁽⁴⁾. Dette leggi stabilivano le norme concernenti la concessione di contributi pubblici per investimenti e disavanzi d'esercizio di enti o imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/82, tali servizi sono quelli «adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata». Nel 1997 Arfea ha anche chiesto e ottenuto dalla Regione ulteriori contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 472/1999 per il 1997. Poiché risulta che tali contributi pubblici sono stati concessi ad Arfea più di dieci anni prima che la Commissione inviasse la sua prima richiesta di informazioni allo Stato italiano, essi non saranno soggetti a una valutazione nell'ambito della presente decisione.
- (9) Nel 2007, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano) che concedeva una compensazione di servizio pubblico retroattiva a un fornitore di servizi di trasporti direttamente sulla base del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio⁽⁵⁾ in aggiunta alla compensazione che aveva già ricevuto in base alla legge nazionale⁽⁶⁾, Arfea ha chiesto alla Regione una compensazione di servizio pubblico integrativa sulla base di detto regolamento per gli svantaggi economici subiti a causa dell'asserita imposizione di obblighi di servizio pubblico («OSP») rispettivamente nel 1997 e nel 1998. Secondo Arfea, l'importo della compensazione ricevuta, calcolato sulla base della legislazione nazionale, non era sufficiente a compensare pienamente i disavanzi di gestione degli OSP. Tale richiesta è stata respinta dalla Regione con note del 14 maggio 2007 e 25 gennaio 2008. Con ricorsi nn. 913/2007 e 438/2008, Arfea e altri fornitori di servizi hanno contestato le suddette note con cui erano state respinte le loro richieste di compensazione integrativa.

2.2. Le sentenze del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR Piemonte)

- (10) Con sentenze del 18 febbraio 2010 (nn. 976 e 977/2010), il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte») ha accolto i ricorsi di Arfea concludendo che quest'ultima aveva diritto a ricevere la compensazione integrativa per il servizio pubblico assolto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69.
- (11) In dette sentenze il TAR Piemonte ha dichiarato che a un'impresa che gestisce un servizio pubblico non può negarsi il ripianamento dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento di quel servizio. L'inadeguato livello della contribuzione concessa dall'Italia avrebbe rappresentato uno svantaggio ingiustificato per la società concessionaria. Il TAR Piemonte ha inoltre ritenuto che Arfea avesse diritto a ricevere la compensazione per il servizio pubblico anche in assenza di una preventiva richiesta di soppressione degli OSP. Secondo il TAR Piemonte, l'ammontare esatto della compensazione integrativa dovuta ad Arfea doveva essere determinato dalla Regione

⁽³⁾ Legge 10 aprile 1981, n. 151. Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore (GU n. 113 del 24.4.1981), disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10:151>

⁽⁴⁾ Legge regionale 23 luglio 1982, n. 16. Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone (B.U. 28 luglio 1982, n. 30), disponibile all'indirizzo: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/1982016.html>

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

⁽⁶⁾ Sentenza n. 5043 del 28 agosto 2006.

